

Toscana

Delib.G.R. 28-1-2008 n. 49

Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei Medici e Odontoiatri, dei Medici Veterinari e dei Farmacisti. Protocollo d'intesa di cui all'art. 3 comma 3 L.R. n. 9/2007. Approvazione schema.

Pubblicata nel B.U. Toscana 6 febbraio 2008, n. 6, parte seconda.

## **Parte prima: Laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria**

### **1. Criteri per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi e odontoiatri che praticano le MC**

- Presso gli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri provinciali sono istituiti gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC)

- \* agopuntura

- \* fitoterapia

- \* omeopatia

- Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all'Albo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. n. 9/2007

- Possono altresì essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC i professionisti che abbiano effettuato il percorso formativo in Istituti pubblici e privati di formazione diversi da quelli di cui all'art. 6, e che presentino attestato che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge regionale suddetta

- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art. 3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono attenersi ai seguenti criteri:

- \* i corsi di formazione dovranno prevedere un monte ore complessivo non inferiore a 450 ore, delle quali non meno di 100 ore di pratica clinica

- \* la durata di detti corsi non può essere inferiore ai tre anni

- \* l'attestato sarà rilasciato ai candidati che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:

1. Obbligo di frequenza dell'80% dell'insegnamento teorico e pratico

2. Superamento di una prova teorico-pratica annuale e discussione finale di una tesi.

3. Conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il

diritto all'informazione e il consenso informato.

4. Conoscenza della medicina basata sulle evidenze e capacità di svolgere ricerca clinica nelle MC.

- Dovranno inoltre valutare i crediti formativi da attribuire ai discenti sulla base del programma didattico articolato in

- \* lezioni frontali
- \* seminari/lavori di gruppo
- \* pratica clinica
- \* studio individuale

- Ai fini delle definizioni dei criteri sufficienti, di cui all'art. 3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

1. Il responsabile didattico dell'Istituto pubblico e privato di formazione deve essere un laureato in medicina e chirurgia e odontoiatria con almeno 5 anni di esperienza clinica documentata e almeno 5 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto

2. I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare

3. I docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell'Istituto pubblico e privato di formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum, del quale sia garante la Scuola che lo propone come docente, e laddove sia possibile, sia garante, con la stessa qualifica, anche una società medico-scientifica del settore

4. Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica

5. Ogni Istituto pubblico e privato di formazione deve avere un minimo di 3 docenti titolari

6. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori"

7. Gli Istituti pubblici e privati operanti in Toscana devono assicurare la presenza all'esame finale di un Commissario designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, competente per territorio

8. Il monte ore complessivo deve essere suddiviso in modo tale da garantire la formazione di base e un adeguato periodo di preparazione clinica che potrà anche essere differenziato secondo le diverse discipline, come descritto qui di seguito:

## **Agopuntura**

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'agopuntura
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Agopuntura e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con Agopuntura
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- Apprendimento della semiologia propria dell'Agopuntura, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico
- Conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Agopuntura

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'agopuntura e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

## **Fitoterapia**

Esistenza di una programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali della fitoterapia, con nozioni delle materie di base (biologia vegetale, botanica farmaceutica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica clinica, farmacologia dei fitoterapici, tossicologia, e farmacoeconomia)
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente
- Comprensione della relazione tra la Fitoterapia e la Farmacoterapia convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con la conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della Fitoterapia
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della fitoterapia.

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica della Fitoterapia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

## **Omeopatia**

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'omeopatia
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Omeopatia e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con Omeopatia
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- Apprendimento della semeiotica propria dell'Omeopatia, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Omeopatia.

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

## **Norme transitorie**

Criteri sufficienti (almeno 1) per l'ammissione all'elenco di cui all'art. 3 comma 3 a) dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC): agopuntura, fitoterapia, omeopatia

a) attestato rilasciato al termine di un corso, nella disciplina specifica, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e esame di merito finale

b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a)

c) formazione certificata attraverso la supervisione di un laureato in medicina e chirurgia e odontoiatria, esperto riconosciuto nella materia, documentata per almeno cinque anni

d) documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina complementare specifica in una scuola che, a giudizio della Commissione, posseda requisiti didattici idonei

e) certificazione di pratica clinica nella medicina complementare specifica, in struttura pubblica da almeno due anni rilasciata dal responsabile della struttura

f) autocertificazione, comprovata da documentazione verificabile, che attesti una pratica clinica privata da almeno due anni.

---

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.